

COMUNE DI NARCAO

IMU 2020

Si informano i contribuenti che, a decorrere dal corrente anno, la Legge di Bilancio 2020 ha abolito la TASI e l'IMU, componenti della IUC, prevedendone l'unificazione.

L'imposta, denominata "nuova IMU", in vigore dal 2020, mantiene in linea generale gli stessi presupposti soggettivi e oggettivi, disciplinati dalla normativa per l'annualità 2019.

Il pagamento dell'imposta avviene in due rate, ossia:

- 16 giugno per l'acconto;
- 16 dicembre per il saldo.

Il versamento dell'acconto IMU 2020 è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019

(es. IMU 2019 (giugno e dicembre): Importo versato	100 +
TASI 2019 (giugno e dicembre): Importo versato	20
TOTALE VERSATO Anno 2019 (giugno e dicembre) =	120

da pagare in acconto al 16 Giugno 2020: € 120/2 = Euro 60)

Il versamento della rata a saldo nel mese di dicembre (entro il 16/12) dovrà essere eseguito a conguaglio, sulla base delle aliquote che verranno approvate dall'Ente entro il prossimo 31 luglio, insieme al nuovo Regolamento Comunale.

L'imposta non è dovuta qualora l'importo annuo complessivo sia minore o uguale a € 12,00.

ESENZIONI ANNO 2020

L'Art. 177 del D.L. 34/2020, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, dispone che per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) per i seguenti immobili:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Informative ed istruzioni per il calcolo e il versamento

ESENZIONI (Commi da 739 a 783 – Art. 1 Legge 160/2019)

Sono esenti dall'IMU:

- l'abitazione principale e relative pertinenze (solo una in categoria C2, C6,C7), escluse le abitazioni di tipo signorile, ville, castelli, palazzi di pregio storico-artistico (A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze), i cui proprietari sono comunque soggetti al pagamento dell'imposta;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, anche in caso di studenti universitari non residenti;
- gli alloggi sociali dell'ALER e/o degli enti di edilizia residenziale pubblica (L. n.102/2013), regolarmente assegnati, in quanto equiparati ad abitazione principale;
- l'abitazione non locata del soggetto in servizio permanente presso le forze armate e le forze di polizia, anche se non ivi residente, con esclusione delle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;
- l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso, ad esclusione delle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;
- l'abitazione non locata del proprietario o usufruttuario ricoverato in casa di cura o casa di riposo in modo permanente, con esclusione delle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;
- l'abitazione dei proprietari, usufruttuari o di titolari di altri diritti reali su immobili, con esclusione delle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, residenti all'estero ed iscritti AIRE, che siano pensionati nel paese di residenza (Art. 9/bis L. 47/2014) a patto che l'unità immobiliare, una e solo una su tutto il territorio nazionale, non sia locata o data in comodato d'uso;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 810 del 27 maggio 1929;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i);

AGEVOLAZIONI

- non sono assimilate ad abitazione principale, e quindi sono assoggettate a IMU, le abitazioni concesse in uso gratuito fra genitori e figli e viceversa. Per tale fattispecie si può beneficiare della riduzione della base imponibile del 50% a condizione che:
 - il proprietario possieda una sola unità abitativa, oltre alla propria principale e queste non devono essere classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9;
 - il proprietario risieda anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
 - il comodatario risieda anagraficamente con tutto il suo nucleo familiare nell'unità immobiliare ricevuta in comodato;
 - il contratto (in forma scritta o verbale) sia registrato all'Agenzia delle Entrate.
- il beneficio di cui sopra si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- è prevista la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico e i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754 dell'art 1 della L. 160/2019, è ridotta al 75%.

DETRAZIONE

- Solo per le unità immobiliari comprese nelle categorie A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze è prevista una detrazione d'imposta di **€ 200,00** che va rapportata in dodicesimi al periodo dell'anno in cui viene effettivamente utilizzato l'immobile come abitazione principale.
- Se l'unità immobiliare corrisponde all'abitazione principale di più soggetti, la detrazione deve essere ripartita in parti uguali e, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computata, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per la o le pertinenze dell'abitazione principale stessa.

ALIQUOTE

Le aliquote da applicare **per il calcolo dell'acconto della NUOVA IMU 2020**, sono quelle approvate per il 2019, come da delibera C.C. 8 del 26/04/2019 e precisamente:

IMU

- **4,00 per mille** per le abitazioni principali comprese nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- **7,60 per mille** per tutti gli altri fabbricati ed aree Edificabili;
- **7,60 per mille** per i fabbricati produttivi di Categoria D (quota riservata interamente allo Stato);

TASI

- **1,00 per mille** per le abitazioni principali comprese nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- **1,00 per mille** per tutti gli altri fabbricati ed aree Edificabili;
- **1,00 per mille** per i fabbricati produttivi di Cat. D (quota riservata interamente allo Stato);
- **1,00 per mille** per i fabbricati concessi in comodato,
- **1,00 per mille** per i fabbricati locati a residenti o tenuti a disposizione

IN SINTESI

NUOVA IMU

- **5,00 per mille** per le abitazioni principali comprese nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- **8,60 per mille** per tutti gli altri fabbricati ed aree Edificabili;
- **8,60 per mille** per i fabbricati produttivi di Categoria D (quota riservata interamente allo Stato);

Le aliquote da applicare per il calcolo del saldo IMU 2020, saranno approvate, salvo ulteriori proroghe, entro il 31/07/2020, dal Consiglio Comunale e pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e Finanze entro il 28 ottobre 2020